

Tribunale di Caltanissetta

Sezione Civile

All'udienza del 20.1.2016 chiamato il procedimento iscritto al n. 1408 /2013 R.G. è comparsa l'Avv. (A) per il sig. ... nonchè l'Avv. (B) in sostituzione dell'avv. ... per ..., nonchè l'avv. (C) per la dott.ssa ... e l'avv. (D) per Ai fini della pratica forense è presente la Dott.ssa ...

L'Avv. (A) chiede volersi rinviare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'avv. (D) chiede e sollecita il Giudice affinché lo stesso formuli una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ovvero rimetta le parti per la mediazione.

L'Avv. (B) si associa all'istanza dell'Avv. (D);

L'Avv. (A) si oppone alle richieste e istanze di controparte atteso che non ne sussistono i presupposti in quanto l'attività istruttoria si è esaurita.

L'avv. (C) si associa all'istanza ed ai rilievi dell'Avv. (A).

Il Giudice

considerata l'istanza dell'Avv. (D) e dell'Avv. (B);

visto l'art. 185 bis c.p.c.

ritenuto che non si ravvisano i presupposti per la formulazione da parte del Giudice di una proposta conciliativa in quanto già si è esaurita l'attività istruttoria e dunque si è già definito sia il thema decidendum che il thema probandum;

ritenuto che la formulazione di una proposta conciliativa in questa fase del giudizio a seguito dell'assunzione dei mezzi istruttori e della disposta consulenza tecnica finirebbe con il costituire una anticipazione di giudizio;

ritenuto che è stata già fissata a breve l'udienza per la precisazione delle conclusioni e dunque non si ravvisano i presupposti per mandare utilmente le parti in conciliazione;

P.Q.M.

non accoglie l'istanza degli Avv. (D) e dell'Avv. (B);

e fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 marzo 2016.

Il Giudice

Calogero Domenico Cammarata